

**PROVINCIA DI VICENZA**  
**AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO**  
**SETTORE AMBIENTE**

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: [provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net)

Prot. N° 45674

Vicenza, 06/07/2015

## **Autorizzazione Integrata Ambientale n° 8/2015**

**Oggetto:** Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e ss.mm.ii.  
**AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.).**

**Società:** Spirit Srl.

**Sede di stabilimento:** Via dei Laghi, 67 in comune di Chiampo (VI).

**Attività IPPC:** allegato VIII alla parte II: punto 5 - Gestione rifiuti.

**Codice IPPC: 5.1.b** – Smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività: trattamento fisico – chimico.

**Codice IPPC: 5.5** - Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una della attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6, con una capacità totale superiore a 50 Mg .

**Installazione di nuovo assoggettamento.**

### **IL DIRIGENTE**

**Premesso che:**

- con Deliberazione di Giunta Provinciale n° 38 del 02.02.2010, la Società Fortom Chimica Srl con sede legale in via Stradone, 1/A nel comune di Quinto Vicentino, è stata legittimata alla realizzazione ed all'esercizio provvisorio di un impianto di messa in riserva, selezione, riduzione volumetrica e recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, sito in via dei Laghi, 67 nel comune di Chiampo;
- con successiva Deliberazione n° 168 del 28.06.2011, che ha recepito i pareri della Commissione Provinciale V.I.A. espressi in data 16.05.2011 e in data 13.06.2011, sono state accolte le richieste della Società di inserire alcuni ulteriori rifiuti accettabili all'impianto e di introdurre l'operazione [R12] di selezione e cernita dei rifiuti (già prevista ma diversamente codificata), modificando in tal senso il progetto approvato con la richiamata D.G.P. n° 38 del 02.02.2010;
- come da comunicazione del 28.10.2010, agli atti con prot. n° 78797, l'impianto in argomento è stato avviato in configurazione "ridotta", ovvero limitata allo svolgimento delle sole operazioni di messa in riserva, selezione, cernita, riduzione volumetrica, senza procedere al recupero di "materie" e in tale configurazione, è stato autorizzato all'esercizio con provvedimento n° 156/Suolo Rifiuti/2001 del 09.11.2011, prot. n° 79798, comprensivo - ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 26 della L.R. 3/2000 e loro ss.mm.ii. - dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera riferite all'attività di gestione rifiuti ed allo scarico delle acque di dilavamento dei piazzali esterni, recapitate nella rete fognaria gestita dalla Soc. Acque del Chiampo SpA;
- con documentazione presentata in data 07.01.2013, la Soc. Fortom Chimica Srl ha comunicato di aver stipulato un contratto d'affitto del ramo d'azienda alla Soc. Spirit Srl per la cessione dell'attività svolta presso il sito di via dei Laghi, 67 in comune di Chiampo (VI) ed ha richiesto la volturazione in capo alla nuova Società dei provvedimenti autorizzativi sopra citati;

**Viste** le garanzie finanziarie aggiornate ai sensi delle Deliberazioni della Giunta Regionale del veneto n° 2229/2011 e n° 1543/2012, presentate dalla Soc. Spirit Srl in data 06.02.2013, acquisite con prot. n° 9912;

**Dato atto** che con nota n° 11857 del 15.02.2013 è stata disposta la volturazione in capo alla Soc. Spirit Srl - con sede legale in via Stradone 1/A in comune di Quinto Vicentino (VI) - dei provvedimenti provinciali richiamati in premessa e relativi all'attività di raccolta, selezione e recupero di rifiuti speciali, anche pericolosi, presso il sito di via dei Laghi 67 in comune di Chiampo (VI);

**Preso atto** che in data 30.07.2013 (agli atti con prot. n° 55346) è stato presentato il documento di collaudo (a firma Ing. Angelo Forestan, iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza al n° 866) relativo al 2° stralcio di attivazione dell'impianto in oggetto, nel quale risultano verificate le seguenti attività:

- Impianto di triturazione (mulino verticale a coltelli in luogo del previsto mulino a martelli) – linea 1.
- Impianti di lavaggio.
- Impianti di separazione magnetica / gravimetrica.
- Impianti di essiccazione / calcinazione (limitatamente ad un solo forno statico).
- Impianti di abbattimento delle emissioni (filtro per ambiente interno e impianto Scrubber – Venturi) e relative analisi di conformità.
- Recupero di rifiuti metallici con produzione di "*Materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto*", costituito da polveri metalliche, con le relative dichiarazioni di interesse da parte degli utilizzatori finali.

**Vista** la successiva documentazione integrativa del collaudo, acquisita in data 19.11.2013 con prot. n° 83398, con cui la Società ed il collaudatore hanno precisato:

- le caratteristiche di funzionamento della linea 1 di macinazione batterie (nelle diverse modalità riferite al trattamento delle batterie Litio e Litio – Ione e delle batterie Ni-MH);
- la situazione degli impianti di aspirazione ed abbattimento delle emissioni, con utilizzo (provvisorio) di un filtro mobile (utilizzato per la bonifica dell'aria interna durante le operazioni di travaso dei materiali e che sarà sostituito dal previsto punto di abbattimento PF2 nella fase a regime dell'impianto);

**Rilevato** - dalla documentazione di collaudo - che:

- l'unico punto di emissione in atmosfera attivato (denominato PF3 in fase di progetto e individuato con la dicitura C1 in sede di collaudo) - pur non risultando ancora dotato del previsto filtro a maniche - dimostra comunque il rispetto dei limiti previsti per le emissioni, come attestato dai certificati analitici allegati al documento di collaudo;
- l'attivazione dei processi di recupero delle polveri metalliche (essiccazione / calcinazione) e dei relativi sistemi di abbattimento, comporta l'implementazione dei limiti per le emissioni in atmosfera individuati dal precedente provvedimento n° 156 del 09.11.2011;
- per quanto riguarda le caratteristiche dei "*Materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto*", costituiti da polveri metalliche ottenute dai processi di trattamento delle batterie, gli stessi rispettano le procedure ed i requisiti previsti dalla Deliberazione n° 38 del 02.02.2010 e dalle successive modifiche ed integrazioni intervenute con Deliberazione n° 168 del 28.06.2011;

**Preso atto** dei dati riferiti ai rifiuti gestiti nel corso del 2013 e dei risultati relativi al monitoraggio delle acque di falda (effettuato dalla Società in ottemperanza al punto 35 del citato provvedimento n° 156 del 09.11.2011 e ss.mm.ii.), acquisiti in data 14.02.2014 con prot. n° 11547;

**Considerato** che sulla base delle informazioni acquisite dal documento di collaudo (2° stralcio di attivazione) e dal monitoraggio delle acque di falda, con provvedimento n° 44 del 03.03.2014, prot. 16296, si è provveduto alla modifica ed all'aggiornamento della precedente autorizzazione all'esercizio (n° 156 del 09.11.2011), confermando la scadenza al 09.11.2021;

**Considerato** che in data 12.04.2014 è entrato in vigore il D.Lgs. 04 marzo 2014, n. 46 (Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali - prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), che apporta numerose e sostanziali modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in particolare per quanto concerne il Titolo III-Bis, della Parte II (Autorizzazione integrata ambientale), introducendo importanti elementi di novità che riguardano (in estrema sintesi) i seguenti aspetti:

- nuove 'installazioni' (in precedenza definite 'tipologie progettuali') assoggettate ad A.I.A., inserite nell'Allegato VIII alla Parte II del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
- procedure per il rilascio delle nuove autorizzazioni.
- nuove procedure per il riesame delle autorizzazioni in essere alla data dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 46/2014.
- condizioni di applicazione delle conclusioni sulle BAT (migliori tecniche disponibili) alle autorizzazioni integrate ambientali.

**Richiamata** la Deliberazione di Giunta Regionale Veneto n. 1298 del 22.07.2014, relativa ai "primi indirizzi applicativi" del citato D.Lgs. 46/2014, con cui è stata confermata la ripartizione di competenze prevista dall'art. 5-bis della L.R. 33/1985 e ss.mm.ii. e stabilito che -

*“per le installazioni in precedenza non assoggettate ad AIA e riconducibili alle attività di gestione rifiuti, resta ferma la ripartizione di competenza prevista dagli art. 4 e 6, della L.R. 3/2000, in quanto riconfermata dall'art. 18, della L.R. 20/2007; pertanto, per tali installazioni è competente al rilascio dell'A.I.A. la medesima autorità competente al rilascio delle autorizzazioni di cui alla L.R. 3/2000”;*

**Dato atto che:**

- a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs 46/2014 ed in base a quanto stabilito dalla D.G.R. Veneto n. 1298/2014, con documentazione acquisita in data 03.09.2014 con prot. 60446, la Soc. Spirit Srl ha richiesto l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'installazione ubicata in via dei Laghi, 67 in comune di Chiampo (VI), per l'operazione indicata al punto 5.1.b dell'Allegato VIII alla Parte II<sup>a</sup> del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il deposito della citata documentazione costituisce ottemperanza dei termini per la presentazione dell'istanza di AIA previsti dall'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 46/2014 e dalla D.G.R. Veneto 1298/2014 e che l'ottemperanza a detta disposizione ha consentito la prosecuzione dell'attività in essere, ai sensi del comma 3 del citato art. 29, fino al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- l'art. 29, comma 3, del citato D.Lgs. 46/2014, dispone che *“L'autorità competente conclude i procedimenti avviati in esito alle istanze di cui al comma 2 (gestori di installazioni esistenti che non svolgono attività già ricomprese all'All. VIII alla Parte II), entro il 7 luglio 2015. Nelle more della conclusione dell'istruttoria delle istanze di cui al comma 2, e comunque non oltre il 7 luglio 2015, gli impianti possono continuare l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti”;*
- con nota prot. 77810 del 07.11.2014 è stata data comunicazione di avvio di procedimento, ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/90 e della L.R. 26/2007 e loro ss.mm.ii., comunicando che - al fine del proseguimento dell'istruttoria finalizzata al rilascio dell'A.I.A. ed in attesa delle determinazioni da parte del Ministero dell'Ambiente in merito ai contenuti della “Relazione di riferimento” e ai criteri di determinazione delle garanzie finanziarie (di cui ai commi 9-*sexies* e 9-*septies* dell'art. 29-*sexies* del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 46/2014) - l'azienda era invitata a completare la documentazione relativa alle informazioni relative al sito ed all'attività con:
  - i. la modulistica prevista dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n° 668 del 20.03.2007 e relativi allegati (con esclusione delle Schede già presentate in data 05.09.2014).
  - ii. il Piano di Monitoraggio e Controllo, redatto utilizzando l'apposito *format* predisposto da A.R.P.A.V., sul quale l'Agenzia è tenuta ad esprimere il proprio parere, come previsto dall'art. 29-*quater*, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- con la citata nota 77810 del 07.11.2014 si è contestualmente provveduto ad informare che - in base a quanto disposto all'art.29-*quater* del D.Lgs 152/2006 - questa Amministrazione avrebbe proceduto nel termine di 15 giorni dalla stessa data di avvio a pubblicare nel proprio sito l'avviso previsto dallo stesso articolo;
- la pubblicazione dell'avviso previsto è stata effettuata dal 10.11.2014 al 10.12.2014 all'Albo Provinciale e che non risulta essere pervenuta alcuna osservazione sull'istanza avanzata dall'azienda;

**Rilevato** che la documentazione indicata con la richiamata nota del 07.11.2014 è pervenuta in data 19.12.2014 (agli atti con prot. 88912 del 22.12.2014), incluso il Piano di Monitoraggio e Controllo, che è stato trasmesso al Dip. Provinciale di Vicenza dell'A.R.P.A.V. (per l'espressione del parere di cui all'art. 29-*quater*, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) in data 18.02.2015 con nota 11371;

**Richiamate** le seguenti comunicazioni dell'azienda:

- nota del 18.12.2014 (acquisita con prot. 89516 del 23.12.2014), con cui l'azienda ha richiesto la revisione dei limiti di emissione per le polveri totali dal camino “1”, pari a 0,5 mg/Nm<sup>3</sup> (individuato nella documentazione progettuale e successivamente ripreso all'interno dei richiamati provvedimenti di Giunta e di autorizzazione n° 44 del 03.03.2014), in considerazione del fatto che detto limite debba essere riferito alle sole polveri metalliche (parametro che risulta rispettato), mentre risulta tecnicamente impossibile sostenere tale limite per le polveri totali, anche in ragione della presenza di polveri di carbonio aventi diametro < 50 micron. L'azienda ha quindi proposto un limite di 20 mg/Nm<sup>3</sup> per le polveri totali (in analogia a quanto autorizzato per altre attività ed in linea con le BAT di settore), confermando il limite di 0,5 mg/Nm<sup>3</sup> per le polveri metalliche.
- nota del 20.01.2015 (acquisita in pari data con prot. 3903), con cui l'azienda ha inoltre richiesto la proroga dei tempi (per ulteriori 5 anni) per il completamento dei lavori approvati con le citate Deliberazioni n° 38 del 02.02.2010 e n° 168 del 28.06.2011, motivando la richiesta con il fatto che i termini per la conclusione di lavori relativi all'installazione del forno 2 (avviati come da comunicazione del 06.12.2013) e la conseguente successione di attività, non risultano ancora terminati per problemi con l'azienda fornitrice.

**Considerato** che in data 28.04.2015 (convocato con nota 24265 del 10.04.2015), si è svolto presso gli Uffici del Settore Ambiente della Provincia un incontro tecnico con l'azienda e gli altri Enti e soggetti coinvolti (comune di Chiampo, Dip. Provinciale di A.R.P.A.V., U.L.S.S. n° 5 “Ovest Vicentino”, Acque del Chiampo SpA), nonché il rappresentante del Servizio

V.I.A. della Provincia di Vicenza, ai fini di verificare la completezza della documentazione presentata, nonché ogni altra eventuale problematica o considerazione in merito alle istanze avanzate dalla Società;

**Rilevato** che a tale incontro non hanno partecipato il comune di Chiampo, l'U.L.S.S. e la Soc. Acque del Chiampo SpA, la quale, peraltro, con comunicazione n. 07958 del 23.04.2015 (acquisita con prot. 28332 del 27.04.2015) ha confermato le prescrizioni già espresse con nota n. 06494 del 20.04.2011 e recepite dal provvedimento provinciale n° 156 del 09.11.2011;

**Preso atto** che nel corso del citato incontro tecnico, è stata rilevata:

- la necessità di sottoporre all'esame della Commissione Provinciale V.I.A. le richieste avanzate dall'azienda con le citate note del 18.12.2014 e del 20.01.2015, al fine di valutarne la sostanzialità e l'opportunità;
- relativamente alla dotazione impiantistica progettuale, approvata con le richiamate Deliberazioni n° 38 del 02.02.2010 e n° 168 del 28.06.2011, la necessità di presentare la documentazione relativa al completamento dei lavori per l'attivazione del forno "2" e dei relativi sistemi di aspirazione ed abbattimento.
- relativamente al Piano di Monitoraggio e Controllo, l'opportunità di rapportarsi direttamente con i competenti uffici del Dip. Provinciale di Vicenza dell'A.R.P.A.V. al fine di procedere all'aggiornamento ed all'eventuale revisione del documento;

**Dato atto** che le osservazioni sopra indicate sono state formalizzate all'azienda con nota n° 29868 del 04.05.2015 e che la stessa, in data 22.05.2015 (acquisita con prot. 35616 del 25.05.2015), ha trasmesso la documentazione relativa all'avvio impianto del forno "2" e dei relativi sistemi di aspirazione ed abbattimento;

**Preso atto** delle conclusioni espresse dalla Commissione Provinciale V.I.A. nella seduta del 27.05.2015, comunicate con nota n° 38447 del 08.06.2015, che ha ritenuto di accogliere la richiesta dell'azienda relativamente alla modifica dei limiti di emissione per le polveri totali dal camino "1", ma ha respinto l'istanza di proroga dei termini (per ulteriori 5 anni) per il completamento dei lavori di realizzazione dell'impianto, ritenendo che una (eventuale) proroga debba essere legata ad uno specifico cronoprogramma;

**Considerato** che dette conclusioni sono state comunicate all'azienda con nota n° 43512 del 26.06.2015;

**Dato atto** che nell'ambito del procedimento finalizzato al rilascio del presente provvedimento, con nota 34964 del 22.05.2015, è stata convocata per il giorno 16 giugno 2015 la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-*quater*, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, precisando:

- al Comune di Chiampo, che detta Conferenza costituiva il momento di acquisizione delle prescrizioni del Sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del Regio decreto 27.07.1934, n. 1265;
- al Gestore della fognatura Acque del Chiampo SpA, che l'A.I.A. avrebbe sostituito anche l'autorizzazione allo scarico con recapito in fognatura, in quanto già ricompresa tra le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;

**Rilevato** che nel corso della predetta Conferenza, si è ravvisata la rilasciabilità dell'autorizzazione in questione, valutato positivamente il proposto piano di monitoraggio, rivisto congiuntamente con A.R.P.A.V. per alcuni aspetti non sostanziali, pervenendo alla sua versione definitiva come da documento allegato e condivisi i seguenti aspetti e condizioni:

- **in materia di rifiuti** – risultano invariati i dati di capacità di stoccaggio e di trattamento, nonché i tipi di rifiuti autorizzati e le relative operazioni, previste con il progetto approvato ed autorizzate con il provvedimento n° 44 del 03.03.2014, incluse le caratteristiche dei "materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto". A livello impiantistico, si riscontra l'attivazione del forno "2" e dei relativi sistemi di aspirazione ed abbattimento (come da comunicazione acquisita con prot. 35616 del 25.05.2015), in linea con il progetto approvato.
- **in materia di scarichi** – risultano invariate le condizioni di utilizzo del piazzale esterno e del relativo scarico delle acque di dilavamento, previste con il progetto approvato ed autorizzate con il provvedimento n° 44 del 03.03.2014, nel rispetto delle condizioni individuate dal Gestore della fognatura Acque del Chiampo SpA, espresse con nota n. 06494 del 20.04.2011 e confermate con nota n. 07958 del 23.04.2015;
- **in materia di emissioni in atmosfera** – viene recepita la proposta dell'azienda (favorevolmente valutata dalla Commissione Provinciale V.I.A.) per il limite pari a 20 mg/Nm<sup>3</sup> per le polveri totali e pari a 0,5 mg/Nm<sup>3</sup> per le sole polveri metalliche. Risultano invariati i limiti precedentemente individuati con il provvedimento n° 44 del 03.03.2014, relativamente ai parametri Acido Fluoridrico e COT.
- **in materia di rumore** - considerato che la scrivente Amministrazione, nel rilasciare le A.I.A. di competenza, dispone - di norma - una periodicità triennale per le relative valutazioni e che l'ultima valutazione di impatto acustico disponibile prodotta dalla ditta è datata 21.06.2013 (Allegato B24 alla documentazione acquisita con prot. 88912 del 22.12.2014), si rileva che la competente sezione Agenti Fisici del Dip. Provinciale di Vicenza dell'A.R.P.A.V., con comunicazione acquisita in sede di conferenza di Servizi, ha rilevato che:

- i. la valutazione è redatta con le modalità previste dalle "Linee guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico, ai sensi dell'art. 8 della Legge 447/1995" e approvate con DDG ARPAV n. 3/2008; descrive esaurientemente l'impatto acustico determinato dalla ditta e conseguentemente, le valutazioni conclusive sono condivisibili.
  - ii. non si evidenziano criticità acustiche presso ricettori sensibili, fatto indirettamente supportato anche da mancanza di qualsiasi segnalazione al riguardo.
  - iii. cautelativamente e al fine di migliorare ulteriormente l'impatto acustico determinato dall'attività, in ragione di elevati livelli di pressione sonora riscontrabili nelle immediate vicinanze della doppia ventola di aspirazione a servizio dello scrubber, è prevista l'adozione di accorgimenti quali l'installazione di una cabina afona per detta ventola (o in alternativa, il parziale mascheramento della stessa con barriera fonoassorbente) e l'isolamento con materiale fonoassorbente della sezione tubolare e della tramoggia dell'impianto di macinazione batterie
- **in materia di monitoraggi ambientali** - richiamato quanto previsto in merito alla "relazione di riferimento" di cui all'art. 5, comma 1, lett. v-bis) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché le indicazioni fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con DM 272 del 13.11.2014 e dalla Regione Veneto con Deliberazione della Giunta Regionale n° 395 del 31.03.2015, si stabilisce di impegnare l'azienda ad effettuare la procedura per verificare la sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento (nelle modalità previste dall'All. 1 al D.M. 272/2014), presentandone gli esiti entro 90 giorni dalla data di rilascio dell'AIA e a presentare - in caso di conferma del richiamato obbligo - la relazione in questione entro un anno dalla data di rilascio della medesima autorizzazione integrata.

Con riferimento alla previsione di cui all'art.29-sexies, punto 6-bis, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativamente al sistema (già operativo) di monitoraggio della falda, si confermano le modalità descritte nel documento trasmesso in data 05.11.2010 ed acquisito agli atti con prot. n° 76797, nonché la frequenza semestrale dei controlli (primavera e autunno) e secondo le modalità indicate dall'U.L.S.S. n° 5 nella nota n° 19369 del 17.05.2011.

**Ritenuto** che quanto riportato nel presente provvedimento, unitamente al verbale agli atti della Conferenza di Servizi del 16.06.2015, risponda all'esigenza normativa di rendere disponibile quanto previsto dal comma 13 dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

#### **Richiamati:**

- il Decreto Ministeriale 24.04.2008 recante "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n.59", cui è seguita la D.G.R.Veneto n. 1519 del 26.05.2009 "Tariffe da applicare alle istruttorie finalizzate al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ex Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59", che costituisce attualmente l'atto di riferimento in materia;
- il Decreto Ministeriale 13.11.2014, n° 272 recante "Modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lett. V-bis) del D.Lgs. 152/2006" e la successiva Circolare prot. 0012422/GAB del 17.06.2015;
- la Legge Regionale n. 26/2007 "Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni, ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
- la Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n° 107 del 05.11.2009, con cui è stato approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque, e la successiva D.G.R. Veneto n° 842 del 15.05.2012, pubblicata sul BUR n° 43 del 05.06.2012, di modifica e approvazione del testo integrato delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Veneto n° 1539/2011 - "Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69". Disposizioni applicative";
- la Deliberazione della Giunta Regionale Veneto n° 2721/2014, che ha sostituito le precedenti Deliberazioni Regionali in materia di garanzie finanziarie previste dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., modificandone le modalità di prestazione;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Veneto n° 395/2015, relativa alla "Definizione delle tempistiche per la presentazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lett. V-bis) del D.Lgs. 152/2006, per le installazioni di competenza regionale e provinciale";
- la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 200/41230 "Atto di indirizzo per l'applicazione delle tariffe per l'Autorizzazione Integrata Ambientale";

**Preso atto** di quanto stabilito dai commi 8-quater e 8-sexies dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dalla Legge 11.08.2014, n° 216, relativamente ai criteri che determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di essere tali, in base ai regolamenti di cui all'art. 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19.11.2008, con particolare riferimento ai Regolamenti UE n° 333/2011 e n° 715/2013;

**Vista** la Legge 07.04.2014, n° 56;

**Visto** il D.Lgs 03.04.2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il D.M. 05.02.1998 e successive modifiche ed integrazioni;

**Viste** le Leggi Regionali 21.01.2000, n° 3 e 16.08.2007, n° 20 e loro successive modifiche ed integrazioni;

**Visti** l'art. 19 (sulle competenze della provincia) e l'art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.) e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il Decreto del Presidente della Provincia n° 11 del 27.10.2014, di conferma degli incarichi dirigenziali già conferiti con Decreto n° 22 del 20.12.2012;

## **RILASCIA**

Alla Società Spirit Srl - con sede legale in via Stradone, 1/A in comune di Quinto Vicentino (VI) - l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., per il complesso dell'attività esercitata nello stabilimento localizzato in Via dei Laghi, 67 in comune di Chiampo (VI), organizzata e gestita secondo le modalità rappresentate nella documentazione depositata agli atti e citata in premessa.

Ai sensi dell'art. 29-*quater* del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., la richiamata autorizzazione costituisce autorizzazione all'esercizio dell'attività di messa in riserva, selezione e recupero di rifiuti, allo scarico di acque reflue ed alle emissioni in atmosfera.

I seguenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione:

**Allegato 2** - che riporta limiti, prescrizioni e condizioni per lo svolgimento dell'attività dell'azienda, nonché riferite alle emissioni in atmosfera, allo scarico delle acque e ad condizioni non riferibili specificatamente alle autorizzazioni sostituite e richiamate.

**Allegato 3** - che riporta il Piano di Monitoraggio e Controllo che deve essere attuato dalla Società nel termine di 60 giorni dal rilascio della presente autorizzazione, al fine di garantire un controllo dell'attività autorizzata. Ai sensi dell'art. 29-*decies*, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'autorizzazione, la Società è impegnata a darne comunicazione a questa Amministrazione.

Le registrazioni dei dati previsti dal Piano Monitoraggio e Controllo dovranno seguire le seguenti indicazioni:

- tutti i dati ottenuti dall'autocontrollo devono poter essere verificati in sede di sopralluogo ispettivo. I dati originali (es. bollette, fatture, documenti di trasporto, rapporti di prova etc.) devono essere conservati almeno per 5 anni in modo da garantire la rintracciabilità del dato stesso.
- eventuali registrazioni e tutti i certificati analitici, compresi quelli effettuate da laboratori esterni o direttamente dall'impianto, devono essere conservati presso lo stabilimento, a disposizione delle Autorità competenti al controllo, almeno per 5 anni.

Si ricorda che - ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, **entro il 30 aprile di ogni anno** - il gestore dovrà trasmettere alla Provincia di Vicenza, al Dip. Provinciale dell'A.R.P.A.V. e al Comune di Chiampo un documento contenente i dati caratteristici dell'attività dell'anno precedente costituito da:

- a) un report (inviato su supporto informatico) sul modello fornito dall'Autorità competente (<http://ippc.arpa.veneto.it/>) dove inserire i dati previsti dalle tabelle del Piano di Monitoraggio e Controllo (ossia quelli a cui è stato assegnato "SI" nella colonna 'Reporting' dell'Allegato 3).
- b) una relazione esplicativa (trasmessa su supporto informatico) dell'attività aziendale, con il commento dei dati dell'anno in questione e i risultati nel monitoraggio. La relazione (che può essere corredata da grafici esemplificativi) deve contenere la descrizione di eventuali metodi di stima/calcolo dei dati comunicati. Il superamento dei Valori Limite di Emissioni è da giustificare, ove possibile, specificando la causa dell'incidente (es. manutenzione straordinaria, guasto, malfunzionamento, avaria o interruzione degli impianti di abbattimento, condizioni meteo-climatiche avverse etc.) e gli interventi risolutivi adottati. Variazioni significative tra i diversi anni di monitoraggio vanno giustificate.

Il primo documento è richiesto a partire dall'anno 2016 ovvero al primo anno successivo dall'operatività dell'A.I.A..

## **AVVERTE CHE**

Per la presente autorizzazione si procederà al riesame con valenza di rinnovo nei termini di cui all'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs 46/2014, a decorrere dalla data del rilascio. Il gestore dovrà inviare la domanda entro il termine di validità dell'autorizzazione. Seguirà la procedura di cui al medesimo articolo. L'autorizzazione deve essere custodita (anche in copia) presso l'impianto.

La presente autorizzazione annulla e sostituisce il precedente provvedimento di carattere settoriale n° 44 del 03.03.2014, prot. 16296 e non esonera l'azienda dal conseguimento di autorizzazioni e/o provvedimenti di competenza di altre autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto.

Il lay out di riferimento dell'installazione oggetto della presente autorizzazione è individuato nelle planimetrie acquisite agli atti con prot. 88912 del 22.12.2014.

Entro 60 giorni dalla data della presente Autorizzazione, la Società dovrà presentare le garanzie finanziarie adeguate in base a quanto disposto dalla D.G.R. Veneto 2721/2014 e riportanti gli estremi del presente provvedimento.

Per quanto riguarda lo scarico di acque meteoriche di dilavamento nella fognatura gestita da Acque del Chiampo SpA, la Società dovrà rispettare ogni condizione disposta dal gestore della fognatura nell'ambito dei relativi rapporti contrattuali.

Questa Amministrazione si riserva di disporre, in ogni caso, anche in tempi diversi dall'emanazione dei predetti decreti in merito ai controlli per il suolo, ai sensi dell'art. 29-sexies - punto 6-bis.

Nell'ipotesi di cessazione dell'attività in vigore della presente autorizzazione, il Gestore dovrà trasmettere alla Provincia di Vicenza un piano di dismissione dell'impianto e, in caso di necessità, il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Eventuali modifiche impiantistiche con rilevanza nei confronti delle diverse matrici ambientali o variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto dovranno essere preventivamente comunicate alla Provincia, ai sensi dell'art.29-nonies del D.Lgs.152/06.

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, si procederà secondo quanto previsto dall'art. 29-decies, comma 9 e dall'art. 29-quatordices del D.Lgs. 152/06.

In relazione al Piano di Monitoraggio e Controllo, A.R.P.A.V. effettuerà, nel corso di validità della presente autorizzazione, almeno 2 ispezioni Ambientali Integrate con oneri a carico del Gestore e almeno una visita in loco ogni 2 anni, fatto salvo comunque quanto previsto nel Piano di Ispezione Ambientale a livello regionale così previsto dall'art.29-decies, comma 11, del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. intese come controlli documentali, tecnici, gestionali e un controllo analitico relativo alle matrici ambientali, come indicato nel piano stesso.

Per la tariffa dei controlli in questione è di riferimento la D.G.R. Veneto n° 1519 del 26.05.2009.

Qualora ne ravvedesse la necessità, la Provincia potrà disporre controlli aggiuntivi secondo quanto previsto dall'art 29-decies, comma 4, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

Copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l'ufficio preposto del Settore Ambiente, sito nella sede della Provincia di Vicenza - Contrà Gazzolle n. 1.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Veneto nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente provvedimento viene prodotto in due copie originali di cui una consegnata al legale rappresentante della Soc. Spirit Srl e una trattenuta agli atti e trasmesso in copia al Comune di Chiampo, al Dipartimento Provinciale A.R.P.A.V. di Vicenza, all'U.L.S.S. n° 5, al Gestore della fognatura Acque del Chiampo SpA, alla Regione Veneto - Segreteria Regionale per l'Ambiente.


IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE  
F.to: Dott. Angelo Macchia

Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo, n. 39/1993.

Adempimenti L.241/90 e ss.mm.ii.

Struttura competente: Settore Ambiente - Dirigente Dott. Angelo Macchia

Responsabile di procedimento: Ing. Filippo Squarcina Tel. 0444/908235.



**PROVINCIA DI VICENZA**  
**AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO**  
**SETTORE AMBIENTE**

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nieveo, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: [provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net)

## Autorizzazione Integrata Ambientale n. 8/2015

### ALLEGATO 1 – Rev. 0.0

Il presente allegato, definito come "Allegato 1" e costituente parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione Integrata Ambientale n° 8/2015, riporta l'inquadramento generale e la descrizione del processo produttivo svolto dalla Soc. Spirit Srl nello stabilimento di via dei Laghi, 67 in comune di Chiampo (VI).

#### Inquadramento attività A.I.A.

Attività	Capacità produttiva	
Gestione di rifiuti	370 tonnellate	<b>Codice IPPC: 5.5</b> <i>Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una della attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6, con una capacità totale superiore a 50 Mg.</i>
	32 t./giorno	<b>Codice IPPC: 5.1.b</b> <i>Smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi con capacità superiore a 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività: trattamento fisico – chimico.</i>

#### UBICAZIONE

L'impianto è localizzato in Comune di Chiampo (VI), in Via dei Laghi, 67.

Viabilità circostante: La zona industriale di Chiampo, dov'è localizzato l'impianto, è a sud del centro abitato.

Le strade interne della zona industriale si immettono nella strada provinciale SP43.

La zona industriale di Chiampo dista circa 12 Km dall'autostrada A4 - uscita di Montebello Maggiore e circa 14 Km dall'uscita di Montebello (A4). Sono in fase di progetto: nuovo casello autostrada A4 e la prosecuzione della Pedemontana che sostituirà la SS246

#### DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

L'impianto RBCR effettua il riciclo di batterie, celle solari, Raee (apparecchiature elettriche / elettroniche informatiche esauste) e fanghi metallici, da cui ricicla metalli e plastica.

- QUANTITA' MASSIMA ANNUA DI RIFIUTO TRATTATO: 8.000 ton/anno.
- QUANTITA' MASSIMA GIORNALIERA DI RIFIUTO IN INGRESSO STOCCATO: 500 ton.
- QUANTITA' ORARIA MASSIMA DI RIFIUTO IN CERNITA (R3, R4 e/o R5): 2000 Kg/ora.
- QUANTITA' ORARIA MASSIMA DI RIFIUTO TRATTATO IN RICICLO (R3,R4,R5): 2000 Kg/ora (1000 Kg/ora, linea macinazione 1 e 1000 Kg/ora, linea macinazione 2).
- QUANTITA' GIORNALIERA MASSIMA DI RIFIUTO TRATTATO: 32 ton/giorno

#### OPERAZIONI DI RICICLO/RECUPERO (Riferimento: All. .C del D.lgs 152/06 e s.m. e i.)

Le operazioni di recupero che si svolgono sono:

- R13: messa in riserva prima delle operazioni di recupero (stoccaggio per tutte le tipologie di rifiuti trattati);



- R12: Cernita/smontaggio con eventuale riduzione volumetrica.
- R3: Recupero/riciclo di sostanze organiche non utilizzate come solventi. Si tratta del recupero della plastica ABS, PP, PE,..., presenti nelle batterie (gusci), nelle celle solari esauste (supporti), nei RAEE (apparecchiature informatiche e per le comunicazioni - categorie 3 e 4 - Allegati 1A e 1B del D.lgs 175/2005), nei fanghi metallici di lappatura, rettifica e affilatura.
- R4: Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici, presenti nelle batterie, nelle celle solari esauste e nei RAEE (apparecchiature informatiche e per le comunicazioni - categorie 3 e 4 - Allegati 1A e 1B del D.lgs 175/2005).
- R5: recupero del vetro. In particolare presente nelle celle solari esauste

## **STATO FISICO DEL RIFIUTO**

Tutti i rifiuti di cui codici CER sopra riportati sono allo stato SOLIDO. I RAEE, che attualmente sono solo marginalmente recuperati, sono solidi, così come le Celle Solari. Le batterie sono sistemi a tenuta ermetica e non avviene dispersione di liquidi. Nelle sezioni di trattamento si lavora a circuito chiuso. In fase di stoccaggio la possibilità di dispersione di liquidi è nulla (pila ermetica + contenitore). Per quanto concerne i fanghi metallici, anche questi sono solidi palabili provenienti da filtrazione da parte del produttore degli stessi.

## **PROVENIENZA DEL RIFIUTO**

Operatori professionali del settore elettrico ed elettronico, rifiuto urbano ed industriale, altri impianti di cernita/smontaggio RAEE e batterie. Società di lavorazioni metalli e di produzione di beni

## **AREE DI STOCCAGGIO RIFIUTI**

Tutte le aree interne pavimentate, dotate dei seguenti sistemi di sicurezza:

- Sistema di sicurezza contro gli spandimenti, costituito da pozzetti di raccolta convogliati in vasca interrata a tenuta completa;
- Sistema antincendio.

Occorre sottolineare che in Area 1, sono posizionati i rifiuti in arrivo e cerniti che sono essenzialmente solidi. Non c'è alcuna movimentazione di materiale liquido.

## **ZONE ADIBITE AL TRATTAMENTO**

### **SEZIONE DI CERNITA .**

La sezione di cernita è costituita da:

- Tramoggia di carico, con porta big-bag;
- Nastro per l'allineamento delle pile è per il loro dosaggio sul nastro di cernita.
- Nastro di cernita;
- Un secondo nastro di sollevamento del materiale cernito.

Tutte le parti della sezione di cernita sono mobili. La sequenza delle singole sezioni, permette di modificare la catena, a seconda delle pile e/o oggetti da selezionare.

### **SEZIONE DI SMONTAGGIO**

E' costituita da due tavoli, con 2 posizioni di lavoro. A questi si aggiunge un sistema semi-automatico di disassemblaggio dei pacchi batteria. L'oggetto (pacco batteria, moduli solari, R.a.e.e. elettrici ed elettronici) è posto sul tavolo e disassemblato/smontato dall'operatore nei suoi componenti, mediante l'ausilio di svitatori elettrici, cacciaviti,... Ogni componente è riposto in apposito contenitore "sotto-tavolo", con etichetta identificativa.

### **IMPIANTO DI TRITURAZIONE**

Sono state attivate due linee di macinazione: quella per le pile e quella per gli scrap plastici, che funge anche da riduzione volumetrica.

Linea 1 – impianto di macinazione/triturazione MULINO A COLTELLI VERTICALE, in sistema chiuso ed inertizzato con anidride carbonica e per le pile al litio anche con olio paraffinico inerte.

Linea 2 - impianto di macinazione/triturazione, per riduzione volumetrica dei gusci in plastica delle batterie, del vetro delle celle solari, di imballaggi da cernita.

### **IMPIANTO DI LAVAGGIO INERTIZZAZIONE**

L'impianto di lavaggio ha come scopo il lavaggio e l'inertizzazione del macinato (solo per alcuni tipi di batterie).

Il macinato si presenta in forma umida con scrap in ferro e polvere.

E' costituito da:

- n. 1 - reattore;
- n. 1 - serbatoio dissolutore in PP per la preparazione della soluzione di lavaggio, munito di vasca di contenimento;

- n. 3 serbatoi per la raccolta dei fluidi di lavaggio prima e dopo trattamento (filtrazione, precipitazione del carbonato in eccesso,
- eventuali separazioni di fase). I serbatoi sono dotati di livello di massima collegato al sistema di gestione allarmi.
- n.1 filtro pressa;
- n.2 filtri per l'ulteriore filtrazione dei sali di calcio recuperati dai lavaggi.
- pompe di travaso liquidi e dosaggio

#### AREA ADIBITA AD IMPIANTI DI ESSICCAZIONE POLVERI

Il sistema essiccazione è così composto:

- n. 2 Forni a gas metano a circolazione forzata a camera d'aria, dotati di postcombustore sopra la camera di essiccazione e dei relativi quadri elettrici / elettronici di comando.

I forni di essiccazione sono collegati al sistema di abbattimento delle emissioni di tipo a torre di lavaggio basico - scrubber C1/C2.

#### PRODOTTI RECUPERATI

Per i metalli tal quali, le plastiche e il vetro, le specifiche di riferimento che li classificano come materia prima seconda (Art. 181 - D.lgs 152/06 e s.m. e i.) sono quelle del DM 05/02/1998 e s.m. e i. Altre specifiche sono quelle dell'ISRI (Institute of Scrap Recycling Industries), associazione di industrie del riciclo americane, le cui specifiche sono base di riferimento anche per le aziende di riciclo europee (vedasi il sito [www.isri.org](http://www.isri.org)).

- ABS, PP, PE - venduti come prodotti solo se in specifica con quanto stabilito all'Allegato 1 del DM 05/02/1998 e s.m. e i. e dal DM 161/2002 - rif. Art.181 - d.lgs 152/06 e s.m. e i.)
- Metalli recuperati come tali (es. rame, alluminio, ferro, nichel dalle pile) - venduti come prodotti solo se in specifica con quanto stabilito all'Allegato 1 del DM 05/02/1998 e s.m. e i. e dal DM 161/2002 - rif. Art.181 - d.lgs 152/06 e s.m. e i.).
- Metalli come ossidi. Ossido di cobalto e ossido di nichel. (esempio ossidi di nichel e cobalto, dalle pile), leghe (esempio lega tellurio - selenio, dalle celle solari). Tali materiali si presentano come polveri nere. Sono materie prime seconde in quanto rientrano nelle definizioni dell'art. 181 del d.lgs 152/06 e s.m. e i.); Sono introdotti, al pari dei minerali grezzi in cicli di raffinazione metalli. Es. processo pirometallurgico Umicore per la purificazione di cobalto/nichel. Le polveri metalliche sono utilizzate in comparti come quello ceramico e dei pigmenti oppure riutilizzate per la produzione di nuovo materiale catodico per la fabbricazione di pile;
- Metalli come Sali: solfato di cerio e lantanio da pile Ni-MH, carbonato di litio, da pile Li. I solfati di cerio e lantanio sono utilizzati come materia prima ad alto titolo in processi elettrochimici al fine di ricavare i metalli puri, da utilizzare nell'industria dell'elettronica. Il carbonato di litio trova impiego sia nell'industria dell'elettronica, sia nell'industria della ceramica.
- Metalli come leghe. Utilizzati come materie prime in fonderie, impianti raffinazione metalli,...

I prodotti sopra descritti sono da considerarsi tali (materie prime seconde) ai sensi dell'art.181-bis, in quanto:

- a) sono prodotti da operazioni di riciclo, così come descritte nel proseguo e nella relazione di SIA allegata a questo progetto;
  - b) sono individuate la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti dai quali si possono produrre;
  - c) sono individuate le operazioni di riciclo/ recupero che le producono, con particolare riferimento alle modalità ed alle condizioni di esercizio delle stesse;
  - d) sono precisati i criteri di qualità ambientale, i requisiti merceologici e le altre condizioni necessarie per l'immissione in commercio;
- In particolare, per plastica, vetro, metalli le norme tecniche rispettate sono quelle del DM 05/02/1998 e s.m. e i.

Altre specificazioni merceologiche si possono recuperare nel sito di ISRI (Institute of Scrap Recycling Industries, Inc.- [www.isri.org](http://www.isri.org)).



**PROVINCIA DI VICENZA**  
**AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO**  
**SETTORE AMBIENTE**

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nievolo, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: [provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net)

---

## **Autorizzazione Integrata Ambientale n. 8/2015**

### **ALLEGATO 2 – Rev. 0.0**

Il presente allegato, definito come "Allegato 2" e costituente parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione Integrata Ambientale n° 8/2015 riporta i limiti, le prescrizioni e le condizioni da osservare nell'esercizio dell'attività svolta dalla Soc. Spirit Srl nell'installazione sita in via dei Laghi, 67 in comune di Chiampo (VI).

#### **Prescrizioni e limiti per singole matrici ambientali.**

##### **1 - Emissioni in atmosfera.**

###### **1.1 - Prescrizioni:**

- a) Il controllo periodico delle emissioni dovrà avere cadenza annuale a decorrere dalla data di ritiro del presente provvedimento. I dati relativi ai controlli devono essere riportati su apposito registro <sup>1</sup> allegando i certificati analitici e tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo.
- b) Durante gli autocontrolli devono essere determinate, nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto produttivo, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione. Per i referti e le analisi si dovrà far riferimento, con carattere vincolante per i contenuti, allo schema riportato in **Appendice 1** al presente Allegato.
- c) Le metodologie di campionamento e analisi dovranno essere quelle utilizzate dal Servizio Laboratori A.R.P.A.V., riportate nel sito specifico <http://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/ipcc/servizi-alle-aziende/metodi-di-campionamento-e-analisi>. L'azienda può cambiare le metodiche analitiche, previa comunicazione ad A.R.P.A.V., la quale può esprimersi in merito. Le metodiche utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV faranno in ogni caso fede in fase di contraddittorio.
- d) La sezione di campionamento dovrà essere rispettata quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla parte V del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii; per ogni punto di controllo e prelievo dovrà essere garantita in alternativa, la presenza di una bocchetta di prelievo dotata di tronchetto filettato, munito di tappo e saldato al camino, o di flangia universale di dimensioni unificate dotata di fori passanti e di controflangia cieca per la chiusura, costruiti secondo quanto riportato in **Appendice 2** al presente Allegato. In caso di impossibilità tecnica l'azienda dovrà procedere a formulare una proposta alternativa secondo i criteri espressi con D.G.P. n° 173 del 22.05.2012 e riportati nel sito specifico [www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente-1/emissioni-in-atmosfera-controlli-analitici-1](http://www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente-1/emissioni-in-atmosfera-controlli-analitici-1).
- e) La ditta dovrà sempre provvedere ad una corretta gestione e manutenzione dei propri sistemi di monitoraggio ed abbattimento nelle modalità previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo ed in caso di avarie o carente funzionamento degli stessi, dare tempestiva comunicazione alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A.V.
- f) In caso di anomalie o guasti agli impianti il gestore deve dare comunicazione alla Provincia ed al dipartimento provinciale dell'A.R.P.A.V. entro le otto ore successive. Qualora le anomalie di funzionamento siano tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, si dovrà procedere alla sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza. Le difformità accertate nei controlli analitici effettuate dal gestore devono essere comunicate entro 24 ore dall'accertamento. Ogni interruzione del normale funzionamento degli abbattitori, comprese manutenzione ordinaria e straordinaria, dovrà essere annotata in apposito registro <sup>2</sup>, da tenere a disposizione dell'autorità di controllo.

---

<sup>1</sup> Si veda lo schema esemplificativo riportato in appendice 1, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/2006.

<sup>2</sup> Si veda lo schema esemplificativo riportato in appendice 2, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/2006.

## 1.2 - Limiti

Camino	Quota (dal suolo)	Portata (Nm <sup>3</sup> /ora)	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento	Parametro	Limiti (concentrazione)
C1	12 m.	7.000	Aspirazione area essiccazione / calcinazione	Scrubber	Polveri totali	20 mg/Nm <sup>3</sup>
					Polveri metalliche	0,5 mg/Nm <sup>3</sup>
					COT	50 mgC/Nm <sup>3</sup>
					Acido Fluoridrico	5 mg/Nm <sup>3</sup>
C2	11 m.	7.000	Aspirazione area essiccazione / calcinazione	Scrubber	Polveri totali	20 mg/Nm <sup>3</sup>
					Polveri metalliche	0,5 mg/Nm <sup>3</sup>
					COT	50 mgC/Nm <sup>3</sup>
					Acido Fluoridrico	5 mg/Nm <sup>3</sup>

\* - Ammesso con un range di variabilità di  $\pm 20\%$ . Qualora in sede di realizzazione dell'impianto per esigenze di salubrità degli ambienti di lavoro dovessero realizzarsi condizioni diverse di aspirazione e di conseguenza di portata ne dovrà essere data notizia con la prevista comunicazione di avvio, con apposita giustificazione. A fronte di riscontri analitici con portate riscontrate superiori il limite in emissione dovrà essere modulato proporzionalmente secondo la formula indicata nella norma.

## 2 - Emissioni sonore.

### 2.1 - Prescrizioni:

- a) L'azienda deve verificare, con cadenza triennale e ogni qualvolta vi siano delle modifiche che comportano delle variazioni sostanziali del livello di rumore, l'attualità della Valutazione di Impatto Acustico, aggiornando lo studio agli atti ed eseguendo i rilievi fonometrici necessari, utilizzando le professionalità di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale. Le misure devono essere eseguite presso la sorgente per la valutazione dell'emissione e presso i ricettori più esposti al rumore per l'immissione e il livello differenziale; qualora ciò non fosse possibile deve essere individuata una posizione di misura (nelle vicinanze del ricettore o in prossimità della sorgente) che consenta di stimare il livello presso il ricettore. I parametri da misurare sono i livelli acustici per i quali è stata evidenziata la potenziale criticità.

*Si segnalano, per l'elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 della Legge n.447 del 1995, le Linee Guida approvate con Deliberazione del Direttore Generale ARPAV (DDG n.3 del 29.01.2008) e consultabili nel sito internet dell'Agenzia, all'indirizzo [http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/agenti-fisici/file-e-allegati/linee\\_Guida-DOC-Impatto\\_Acustico](http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/agenti-fisici/file-e-allegati/linee_Guida-DOC-Impatto_Acustico).*

- b) In caso di superamento, da comunicarsi tempestivamente a questo Ente, al Comune ed all'A.R.P.A.V., dovranno essere realizzate opportune mitigazioni acustiche concordandole con Comune ed A.R.P.A.V. Tali interventi dovranno essere comunicati a questa Amministrazione per gli aspetti di competenza.
- c) Le campagne di misura dovranno essere effettuate durante lo svolgimento delle attività rumorose, con comunicazione preventiva di almeno 15 giorni, al Comune ed ad A.R.P.A.V., che potranno presenziare allo stesso.
- d) La prima campagna di misure a seguire il presente provvedimento dovrà essere effettuata entro il termine del 21.06.2016.

### 2.2 - Limiti:

Tipologia	Punto di emissione	Limiti
Emissioni sonore	Punti individuati nella Scheda B 24 ("Relazione di impatto acustico" del 21.06.2013), acquisita in data 22.12.2014 con prot. 88912.	Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Chiampo

## 3 - Scarichi idrici.

### 3.1 - Prescrizioni:

- a) La Società dovrà sempre provvedere all'attenta e costante conduzione dell'impianto di trattamento delle acque reflue, segnalando tempestivamente all'Amministrazione Provinciale, all'A.R.P.A.V. ed alla Soc. Acque del Chiampo SpA eventuali inconvenienti che si dovessero verificare all'impianto o in caso di carente funzionamento dello stesso.

- b) La Società dovrà registrare in un apposito quaderno tutti gli interventi e le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate all'impianto di trattamento acque meteoriche. Il citato quaderno dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità competenti al controllo.
- c) I limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- d) Il punto di prelievo fiscale deve essere mantenuto sempre accessibile ed idoneo per i prelievi dei reflui provenienti dal trattamento depurativo e indipendente da altri eventuali apporti di acque reflue.
- e) Le canalette / caditoie di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale dovranno essere periodicamente pulite, al fine di garantirne la corretta funzionalità.

### 3.2 - Limiti agli scarichi idrici.

Punto di emissione	Descrizione	Tecnologie di contenimento	Recapito (fognatura, corpo idrico)	Limiti	
				Parametro	Valore
SF1	Acqua Prima pioggia zona Carico / Scarico – piazzale sud	NO	Fognatura acque nere gestita da Acque del Chiampo S.p.A.	Limiti da Regolamento di fognatura e depurazione industriale di Acque del Chiampo SpA	

## 4 - Gestione rifiuti.

### 4.1 - Rifiuti autorizzati all'impianto.

- a) Nell'impianto oggetto del presente provvedimento potranno essere conferiti i rifiuti, con le relative specifiche operazioni consentite, di cui all'**Appendice 3** al presente Allegato, quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

### 4.2 - Quantitativi autorizzati.

- b) Quantitativo massimo stoccabile di rifiuti:
  - i. **Pericolosi: 370 t.** di cui **70 t.** di rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto.
  - ii. **Non pericolosi: 430 t.** di cui **200 t.** di rifiuti "trattati" (selezione/cernita/riduzione volumetrica) e **30 t.** di rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto.
- b) Quantitativo massimo di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) sottoposti ad operazioni R4 / R12: **32 t./giorno (8.000 t./anno).**
- c) Quantitativo massimo di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) accettabili all'impianto: **36 t./giorno (8.000 t./anno).**

### 4.3 - Operazioni consentite.

- a) [R13] - Messa in riserva, senza alcuna operazione di miscelazione: i rifiuti in uscita dovranno mantenere il medesimo codice di ingresso e dovranno essere destinati ad impianti che effettuino una delle operazioni da R1 a R12.
- b) [R12] - Cernita (per eliminazione sostanze estranee) con eventuale riduzione volumetrica, senza alcuna operazione di miscelazione: i rifiuti in uscita dovranno mantenere il medesimo codice di ingresso e dovranno essere destinati ad impianti legittimati che effettuino una delle operazioni da R1 a R11, con esclusione delle frazioni residue, ritenute non recuperabili, che potranno essere avviate a smaltimento.
- c) [R12] - Cernita (per separazione di componenti recuperabili) con eventuale riduzione volumetrica: l'attribuzione del codice ai rifiuti ottenuti, dovrà essere riferita al relativo codice del capitolo 19.12... dell'elenco C.E.R. per la tipologia in questione - fatto salvo quanto indicato al successivo punto 18. I rifiuti in uscita dovranno essere destinati ad impianti legittimati che effettuino una delle operazioni da R1 a R11, con esclusione delle frazioni residue, ritenute non recuperabili, che potranno essere avviate a smaltimento.
- d) [R12] / [R4] - Cernita, con eventuale riduzione volumetrica, finalizzata alla produzione di "Materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto", conformi alle specifiche individuate dal documento di collaudo acquisito con prot. 55346 in data 30.07.2013. Le eventuali frazioni residue di rifiuti in uscita saranno da codificarsi con il rispettivo codice del gruppo 19.12.XX fatto salvo quanto indicato al successivo punto 18.

#### **4.4 - Altre prescrizioni.**

- a) Per quanto riguarda l'attribuzione del codice C.E.R. ai rifiuti esitanti dalle operazioni R12 di selezione e cernita, si precisa che qualora non sia possibile individuare un codice C.E.R. ricompreso all'interno delle voci 19.12.XX, potrà essere attribuito un codice C.E.R. diverso, ritenuto più appropriato per identificare il rifiuto.
- b) La tipologia e provenienza dei rifiuti aventi codice CER 16.02.14, 16.06.01\* e 16.06.02\* dovrà essere la medesima di quelli autorizzati con la D.G.P. n° 38 del 02.02.2010.
- c) La ditta è tenuta a comunicare preventivamente l'inizio dell'attività per l'effettuazione delle operazioni di recupero R3, R4 e R5. L'estensione delle operazioni di recupero R3, R4 e R5 e la conseguente produzione di "M.P.S." diverse da quelle previste dal D.M. 05.02.1998 e ss.mm.ii., previste dal progetto approvato, potranno essere recepite in un successivo provvedimento, solo a seguito della presentazione del relativo collaudo funzionale che dovrà tenere conto anche delle prescrizioni di cui alla citata D.G.P. n° 38/2010 ed attestare - inoltre - la funzionalità dei sistemi di abbattimento.
- d) Il trattamento di rifiuti aventi codice 12.XX.XX - diversi da quelli collaudati con documento acquisito in data 30.07.2013 con prot. n° 55346 - potrà avvenire solo dopo aver eseguito il relativo collaudo funzionale e il recepimento in un successivo provvedimento dei rifiuti già autorizzati con D.G.P. n° 38/2010 ed aver trasmesso alla Provincia la documentazione comprovante la compatibilità chimico/fisica dei nuovi rifiuti (12.XX.XX) con il processo di recupero.
- e) Le operazioni di caratterizzazione dei rifiuti in ingresso e di verifica dei requisiti delle "M.P.S." in uscita dovranno essere effettuate secondo le procedure descritte nel Piano di Monitoraggio e Controllo.
- f) Dovrà essere data comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto, indicandone il produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione.

#### **5 - Monitoraggi ambientali.**

- a) In ottemperanza alle prescrizioni individuate dalla Commissione Provinciale V.I.A. e contenute nella richiamata D.G.P. n° 38/2010, la Società dovrà provvedere al monitoraggio delle acque di falda secondo le modalità descritte nel documento trasmesso in data 05.11.2010 ed acquisito agli atti con prot. n° 76797.
- b) Per quanto attiene alla frequenza dei controlli, gli stessi dovranno essere eseguiti con cadenza semestrale (primavera e autunno) e secondo le modalità indicate dall'U.L.S.S. n° 5 nella nota n° 19369 del 17.05.2011.
- c) La ditta è impegnata ad effettuare, secondo l'Al. 1 al DM 272/2014, la procedura per verificare la sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento, presentandone gli esiti entro 3 mesi dal rilascio dell'autorizzazione. Nell'ipotesi di una conferma del richiamato obbligo, la ditta dovrà presentare la relazione in questione nel termine di un anno dall'entrata in vigore del DM 272/2014 (D.M. 272/2014 in G.U. n° 4 del 07.01.2015).

#### **6 - Altro.**

- a) In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, in caso di eventuale variazione della ragione sociale, la Società è obbligata a comunicare preventivamente la variazione prevista congiuntamente alla richiesta di variazione dell'iscrizione in essere, trasmettendo tempestivamente, a mezzo posta elettronica certificata:
  - i. copia dell'atto notarile attestante l'avvenuta variazione sociale della ditta.
  - ii. le garanzie finanziarie aggiornate con la nuova ragione sociale.
- b) In caso di eventuale cambio del legale rappresentante, la Società è obbligata:
  - i. il legale rappresentate in carica è tenuto a comunicare preventivamente la variazione prevista;
  - ii. il nuovo legale rappresentante è tenuto a presentare, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, la dichiarazione di conformità dell'attività di recupero e la dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 10 del D.M. 05.02.1998 e ss.mm.ii.

**SCHEMA TIPO DI CERTIFICATO ANALITICO**  
(\*importante considerare indicazioni sotto riportate)

Ditta: \_\_\_\_\_

Attività produttiva svolta: \_\_\_\_\_

Camino n. \_\_\_\_\_ Relativo all'impianto di: \_\_\_\_\_

Campione 1 prelevato il \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_

Durata del prelievo dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

Campione 2 prelevato il \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_

Durata del prelievo dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

Campione 3 prelevato il \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_

Durata del prelievo dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

Tipo e quantità di materie prime utilizzate nell'impianto durante il prelievo e che abbiano influenza sulle emissioni

Strumentazione usata per il prelievo \_\_\_\_\_

Metodiche utilizzate per il campionamento \_\_\_\_\_

Metodiche utilizzate per l'analisi \_\_\_\_\_

**Risultati analitici:**

Portata delle emissioni \_\_\_\_\_

Temperatura fumi \_\_\_\_\_

Tenore di ossigeno\* \_\_\_\_\_

Umidità \_\_\_\_\_

\*(da riportare solo per processi di combustione)

Inquinante 1	Valore di concentrazione medio _____	Flusso di massa
Inquinante 2	Valore di concentrazione medio _____	Flusso di massa
Inquinante 3	Valore di concentrazione medio _____	Flusso di massa

**NOTE:**

Oltre alla data e alla firma, con timbro di iscrizione all'albo, del tecnico abilitato all'analisi, si dovrà allegare il verbale di campionamento e prelievo ed esprimere le seguenti determinazioni:


- che le condizioni di marcia al momento del prelievo risultavano essere al regime massimo possibile od, eventualmente, motivare una situazione difforme;
- la presenza, o meno, ed il funzionamento, o meno, di eventuali impianti di abbattimento;
- la motivazione sulla scelta degli inquinanti analizzati e giudizio sulla loro rappresentatività rispetto alla globalità dell'emissione ed al ciclo produttivo esaminato;
- stima dell'errore standard nell'analisi;
- motivazione delle eventuali difformità dei parametri tra quanto richiesto in sede di autorizzazione e quanto determinato al momento dell'analisi.

(\* ) Nelle more dei decreti attuativi richiamati al punto 17 dell' art. 271 del D.lgs 152/2006 per il campionamento manuale delle emissioni convogliate, tenuto conto di approfondimenti in merito effettuati con ARPAV si dispone quanto segue:

- il numero di prelievi o campioni da eseguire nel caso di campionamento manuale è di 3 per ciascuna misura. Ai fini del calcolo del valore di emissioni si deve considerare la media ottenuta da questi 3 campioni;
- il numero di prelievi o campioni è relativo a ciascun parametro o sostanza che si deve determinare per il confronto con il valore limite;
- il tempo di campionamento di norma deve essere di un' ora, tenuto conto che la concentrazione media è riferita, dal D.lgs 152/2006, ad un' ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.

**N.B. tempi di campionamento diversi devono essere motivati**

- CARATTERISTICHE FLANGIA UNIVERSALE.



$d$  = da 79 a 85 mm (sono raccomandati diametri da 125 a 130 mm per camini con diametro interno > 700 mm)

$g$  = da 160 a 200 mm

$l$  = inferiore o uguale a 120 mm